



Decreto n. 279/DC

Approvazione dei criteri generali di riferimento e della guida per la presentazione della documentazione per il riconoscimento del servizio sanitario prestato da operatori sanitari all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ai sensi del combinato disposto della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

Premesso che:

- la legge 10 luglio 1960, n. 735 dispone che il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari presso enti pubblici sanitari o presso istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale, sia disposto con provvedimento del Ministero per la sanità;
- in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 114, ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente rimasti allo Stato;
- in particolare, l'articolo 124, comma 2, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini, tra l'altro, della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 112/1998, ha infatti disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite, tra le quali il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, come ribadito nella Tabella A del medesimo D.P.C.M.;
- il Ministero della Sanità con circolare prot. n. DPS-IV/R.V./460 del 22 marzo 2011, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di riconoscimento, ha ritenuto necessario trasmettere alle regioni una copia del modulo di istruzioni, che esso forniva ai sanitari interessati, quale guida alla predisposizione della documentazione necessaria, unitamente a un "quadro sinottico" utilizzato in sede istruttoria dagli uffici preposti per l'individuazione delle posizioni funzionali in relazione ai titoli posseduti, vista l'evoluzione normativa dell'ordinamento del personale del SSN;

Preso atto che :

- con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria" e con la successiva legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006 recante: "Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale", la competenza ad effettuare tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alla Regione;
- per l'effetto delle sopra indicate disposizioni normative, i provvedimenti di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, sono pertanto di competenza dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di competenza, ritiene opportuno:

- disciplinare la materia in oggetto per mezzo di una guida per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari, le cui disposizioni sono state predisposte sulla base dei summenzionati criteri generali di riferimento individuati dal Ministero della Sanità e comunicati con nota n. DPS-IV/A.G.8/R.V./460 del 22 marzo 2001, al fine garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006;
- allegare alla guida per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari, un fac-simile di domanda di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero;
- individuare il criterio della residenza nel territorio regionale quale presupposto per il rilascio dei provvedimenti in questione fermo restando tale criterio, qualora alla data di presentazione dell'istanza la residenza dell'interessato risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia, se posseduta in Friuli Venezia Giulia;

Precisato che i decreti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale e infraregionale, saranno adottati con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine risulta necessario in quanto i certificati di servizio prodotti devono essere visti dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare all'estero e potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa;

Tutto ciò premesso,

- vista la legge 10 luglio 1960, n. 735 "Riconoscimento del servizio sanitario prestato da medici italiani negli ospedali all'estero";
- visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 maggio 1997, n. 59";

- visto il D. P. C. M del 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- dato atto che con circolare del Ministero della Sanità prot. n. DPS-IV/A.G. 8/R460 del 22 marzo 2001 sono state fornite indicazioni alle regioni al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite e la omogeneità di comportamento nella valutazione delle richieste di riconoscimento dei servizi svolti dagli operatori sanitari all'estero ;
- visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria";
- vista la legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006 recante: "Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale",

DECRETA

1. di approvare la guida della presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari, allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, le cui disposizioni, al fine garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite, nonché l'omogeneità di comportamento nelle valutazioni delle richieste di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto della legge 10 luglio 1960, n. 735 e della legge regionale n. 19 del 26 ottobre 2006, sono state predisposte sulla base dei criteri generali di riferimento individuati dal Ministero della Sanità e comunicati con nota n. DPS-IV/A.G. 8/R.V./460 del 22 marzo 2001.
2. Di approvare il fac-simile di domanda di riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero allegato alla guida della presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero da operatori sanitari.
3. Di stabilire che la residenza in Friuli Venezia Giulia è presupposto per il riconoscimento dell'attività sanitaria svolta all'estero e che, fermo restando tale criterio, qualora alla data della presentazione dell'istanza la residenza risultasse all'estero, sarà presa in considerazione l'ultima residenza in Italia se posseduta in Friuli Venezia Giulia.
4. Di stabilire che i provvedimenti di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi a livello regionale ed infraregionale, sono adottati con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Detto termine potrà essere interrotto nell'ipotesi di formale richiesta all'interessato di ulteriori elementi conoscitivi e/o di documentazione integrativa.
5. Di stabilire che eventuali modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari alla modulistica allegata, vanno approvati con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali.

Udine, 29/03/2013

dott. Gianni Cortiula